

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 509)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 20 febbraio 1969 (V. Stampato n. 722)

**presentato dal Ministro del Tesoro
e « ad interim » del Bilancio e della Programmazione Economica
(COLOMBO)**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(GONELLA)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 febbraio 1969*

**Autorizzazione all'emissione di cartelle fondiari
a fronte degli scarti ratizzati sui mutui edilizi**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni dell'articolo 4, decimo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, si applicano a tutti i mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 474, purchè le abitazioni abbiano le caratteristiche di cui al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni.